

Mancato riconoscimento del figlio per condotta violenta del padre

di LUANA LEO

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione statuisce che il riconoscimento del padre biologico può essere negato in caso di condotta violenta e prevaricatrice di quest'ultimo nei confronti della madre del figlio. Il recente orientamento giurisprudenziale – segnalato dalla Suprema Corte – ha confinato il principio secondo cui il riconoscimento rappresenta sempre un interesse per la prole. Il quadro normativo attuale richiede un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla solidità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente connesso alla verità biologica.

Tale bilanciamento, in virtù del *best interest of the child*, non può costituire il risultato di una valutazione astratta: in passato, la stessa Cassazione, ha sottolineato la necessità di un accertamento in concreto dell'interesse del minore nei casi che lo coinvolgono, con specifico riguardo agli effetti del provvedimento richiesto circa l'esigenza di uno sviluppo armonico del minore, in chiave psicologica, affettiva, educativa e sociale. Un ragionamento che trova avallo alla luce delle modifiche introdotte all'art. 250 c.c. con la l. 10 dicembre 2012, n. 219, laddove il riconoscimento del figlio quattordicenne non produce effetto in mancanza del suo assenso.

A tale proposito, la Cassazione ha evidenziato che «il prioritario interesse del minore va in ogni caso temperato con il diritto del genitore che trova tutela nell'art. 30 Cost. e può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore [...]».

La vicenda oggetto della pronuncia in questione prende le mosse dalla decisione con cui la Corte di appello di Venezia confermava quanto ammesso in primo grado: non sussisteva il rischio di un pregiudizio concreto e attuale per la minore legato al tentativo dell'uomo di fare interrompere la gravidanza della donna, allo stile di vita e alle precarie condizioni lavorative e di alloggio del padre, trattandosi di aspetti inerenti alla donna e non alla figlia. In aggiunta, la volontà del padre di condurre la bambina nel suo paese di origine presso l'abitazione della nonna paterna ai fini dell'acquisizione di un'educazione conforme ai dettami della religione

musulmana – ad avviso della Corte di appello – non assumeva rilievo con riferimento all’azione di stato, dal momento che il riconoscimento mirava alla costituzione del rapporto di filiazione, ma non incideva sulle questioni di affidamento, mantenimento, istruzione ed educazione della minore nonché gestione dei suoi interessi patrimoniali.

Avverso la sentenza d’appello la donna ha proposto ricorso in Cassazione ponendo l’accento su un aspetto cruciale: la Corte di appello aveva omesso di esaminare l’incidenza dell’allegazione relativa alla condotta minacciosa e violenta del padre biologico nei confronti della madre (e dei suoi familiari), frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva, contrariamente, risaltare nell’operazione di bilanciamento rimessa al giudice del merito in sede di valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento.

A fronte di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso della donna e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Nella decisione in commento preme, dunque, evidenziare il differente approccio adottato dalla Suprema Corte verso il *best interest of the child* ai fini del riconoscimento: non sempre l’instaurazione del rapporto con il genitore risulta vitale per la crescita e lo sviluppo del figlio minore.